

CONVENZIONE GENERALE

Tra

L'Ordine degli Avvocati di Pavia, in persona del Presidente avv. Alfredo Tullio

e

La Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali Univ.Pavia e Univ.Bocconi, in persona del suo direttore prof. avv. Carlo Granelli

Premesso:

- che gli iscritti alla "Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali" devono svolgere attività di *stages* e tirocinio anche presso studi legali, come previsto dalla normativa di cui agli artt. 16,2° D. lgs. 17.11.1997 n. 398, e 7, 5° e 6° DM 21.12.1999 n.537;
- che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia ha deliberato in data 04.05.2009 che le attività di *stage* e tirocinio svolte presso gli studi legali di Avvocati iscritti al proprio Ordine da parte degli iscritti alla Scuola di Specializzazione integrino attività di formazione professionale ai sensi dell'art. 4 lett. E) del Regolamento per la formazione professionale permanente approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 13 luglio 2007 e succ. mod.

Tanto premesso

Si stipula e si conviene che:

1. La Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali comunicherà all'Ordine degli Avvocati il nominativo dei propri iscritti e degli Avvocati iscritti all'Ordine di Pavia presso il cui studio si svolgerà l'attività di *stage* e tirocinio;
2. L'attività di *stage* e tirocinio dovrà avere durata minima di 50 ore, comprensive di:
 - a) partecipazione a tutte le attività svolte presso lo studio legale (a titolo esemplificativo: esame e studio di pratiche, attività di ricerca, assistenza ai colloqui con i clienti);
 - b) redazione di atti giudiziari e pareri (almeno 5);
 - c) frequenza all'attività giudiziaria (udienze pubbliche, almeno 5);
 - d) accesso alle cancellerie degli Uffici giudiziari in relazione alle incombenze connesse allo svolgimento dell'attività forense (a titolo esemplificativo: deposito di atti, rapporti con Ufficiali giudiziari), sempre nell'ottica della piena conoscenza dell'attività professionale e della formazione dello *stagista*;

3. Tutta l'attività di cui ai punto 1 e 2 dovrà essere svolta sotto la guida e le indicazioni dell'Avvocato, che non potrà ospitare più di uno stagista per volta;
4. L'Avvocato presso il cui studio viene svolto lo *stage* stipulerà con la Scuola apposita specifica convenzione relativa al singolo stagista, della quale deve impegnarsi a rispettare le disposizioni nonché il progetto formativo di tirocinio didattico, mantenendo direttamente i contatti con i responsabili della Scuola, ed attenendosi alle indicazioni ed alle formalità da questa richieste; qualora la durata dello *stage* sia aumentata a richiesta della Scuola, le attività ricomprese nello *stage* ed indicate al punto 2 saranno proporzionalmente aumentate di intesa tra le parti;
5. All'esito del periodo di *stage* e tirocinio la Scuola di Specializzazione darà comunicazione all'Ordine degli Avvocati del suo completamento, che consentirà all'Avvocato ospitante di usufruire di nr. 5 crediti formativi ai sensi dell'art. 4 lett. E) del Regolamento citato.

Pavia, li 2/10/2009

Per la Scuola di Specializzazione
Pavia
Il Direttore

Per l'Ordine degli Avvocati di
Il Presidente